



UNIONE DI COMUNI RETENUS

dei Comuni di Saccolongo, Rovolon, Veggiano e Cervarese S.Croce
Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 92251620289 p.iva 04787750282
Fax 049/8016132 – sito web: www.retenus.it

Prot. n.

Saccolongo, 18.06.2021

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

AA.SS. 2021/22 – 2022/23 – 2023/24

CIG N. 879691758E

INDICE

1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 Documenti di gara
 - 2.2 Chiarimenti
 - 2.3 Comunicazioni
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
 - 4.1. Durata
 - 4.2. Opzioni e rinnovi
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 7.1. Requisiti di idoneità
 - 7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - 7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
 - 7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
 - 7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.1. Domanda di partecipazione
 - 15.2. Documento di gara unico europeo
 - 15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 - 18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
 - 18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
 - 18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Con apposita determina a contrarre, l'Unione di Comuni Retenus ha disposto l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per gli aa.ss. 2021/22-2022/23-2023/24.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

I luoghi di svolgimento del servizio è il territorio dei Comuni di Cervarese Santa Croce, Rovolon, Saccolongo e Veggiano. (codice NUTS: ITH36)

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è il Responsabile dei Servizi Scolastici dell'Unione di Comuni Retenus.

Il presente disciplinare contiene le prescrizioni integrative del bando di gara – di cui forma parte integrante e sostanziale – necessarie per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato speciale descrittivo prestazionale e relativi allegati;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.retenus.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo retenus@legalmailpa.it **entro il termine delle ore 12.30 del giorno 9 luglio 2021.**

Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine che non consentano di fornire risposta entro il termine indicato di seguito.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.retenus.it> nelle comunicazioni relative alla presente procedura di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 *CHIARIMENTI* del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo Pec retenus@legalmailpa.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione ha per oggetto:

- la gestione giornaliera completa del servizio di ristorazione scolastica in tutte le sue fasi:
 - a. dell'approvvigionamento dei prodotti alimentari, e di tutti i materiali complementari per la preparazione e conservazione degli stessi;
 - b. della preparazione, cottura e confezionamento dei pasti presso i due centri di cottura di proprietà dei Comuni di Cervarese Santa Croce e Veggiano;
 - c. del trasporto, consegna e distribuzione dei pasti in appositi ed idonei contenitori e distribuzione degli stessi alle mense, riassetto e sanificazione dei terminali di consumo del pasto (così come stabilito dalle vigenti linee guida regionali in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica);
- la preparazione, riordino e pulizia dei locali e delle attrezzature utilizzate per il servizio delle mense scolastiche;
- la gestione delle iscrizioni, prenotazione dei pasti, e riscossione delle tariffe mediante il software del gestore o dell'Unione e dell'eventuale implementazione del software stesso;
- la gestione degli insoluti con le modalità stabilite dal capitolato speciale d'appalto.

Il valore contrattuale del presente appalto è di **€ 1.420.200,00 IVA esclusa**, per l'intero triennio, comprensivo dei costi per la sicurezza che devono essere specificatamente indicati nell'offerta economica così determinato:

a) per n. 105.200 pasti annui da fornire alle scuole primarie e adulti (insegnanti) calcolati in ragione di Euro 4,50 (quattrovirgolacinquanta) a pasto IVA esclusa, riferito all'intera durata contrattuale.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni scolastici: 2021/22-2022/23-2023/24.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare o rinnovare il contratto per il tempo e con le modalità di cui all'art. 7 del CSA. Qualora alla scadenza dell'appalto la Stazione appaltante non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, il concessionario è tenuto a garantire il servizio per tutti il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante e alle medesime condizioni di cui al contratto di concessione per un periodo massimo di 180 gg. (art. 7 CSA).

Valore stimato dell'appalto ai fini della determinazione della soglia di rilevanza comunitaria.

Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore dell'appalto comprensivo delle opzioni previste dal capitolato viene così determinato:

Calcolo del valore art. 35 c. 4 D.lgs. n. 50/2016	IMPORTI IN EURO
- Importo somme poste a base di gara AA.SS. 2021/2024	1.420.200,00
- Rinnovo/ripetizione per ulteriore triennio	1.420.200,00
- Opzione proroga max 180 gg.	236.700,00
Totale complessivo	3.077.100,00

Il CPV del servizio in oggetto è il seguente: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio da affidare in concessione; nel caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale. **(Compilando la parte IV, lett. A, punti 1 e 2 del DGUE)**

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, **previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.**

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA

a) **Disporre** di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente bando;

La comprova dei requisiti è fornita mediante le seguenti modalità:

- per il punto a) mediante presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità: nel caso in cui quest'ultimo, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86 comma 4 del Codice.”. **(Compilando la parte IV, lett. B, punto 6 del DGUE)**

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi di ristorazione scolastica.**

Esecuzione nei tre anni scolastici antecedenti la data di pubblicazione del bando (2017/18-2018/19 - 2019/2020) con buon esito a favore di soggetti pubblici e/o privati, di servizi di ristorazione scolastica con un numero minimo di pasti forniti per ogni anno scolastico pari ad almeno n. 33.000 **(compilando la parte IV, lett. C, punto 1b del DGUE).**

- b) **Proprietà o disponibilità, per tutta la durata del contratto, di un centro di cottura in grado di produrre n. 650 pasti giornalieri nel caso di inutilizzo temporaneo dei centri di cottura di proprietà comunale. (da dichiarare nell'allegato A2 “Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE)**

La comprova dei requisiti è fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, con le seguenti modalità:

- Per il punto a) , in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del numero dei pasti forniti, del periodo di esecuzione e del buon esito;
 - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
 - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, del numero dei pasti forniti, dell'importo, del periodo di esecuzione e del buon esito;

- originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- Per il punto b) mediante presentazione di copia dell'atto di proprietà o altro titolo che attesta la disponibilità del centro di cottura.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **7.1 REQUISITI DI IDONEITA'** lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I **requisiti** di cui al precedente punto **7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA lettere a)** e punto **7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE** lett. a) e b) devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

Fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale in capo a tutti i concorrenti, i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **7.1 REQUISITI DI IDONEITA'** lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali se richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

In considerazione della delicatezza del servizio in rapporto alla sua utenza, al soggetto concessionario è fatto divieto di cedere direttamente o indirettamente e di subappaltare in toto o in parte il servizio oggetto del presente capitolato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al due per cento dell'importo stimato della concessione di € 1.420.200,00, e quindi pari ad € 28.404,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, e **rilasciata all'UNIONE DI COMUNI RETENUS**.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Unione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Di seguito vengono indicati i dati per effettuare la costituzione della garanzia di cui alla precedente lett. b):

UNIONE DI COMUNI RETENUS
Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO – PD
C.F. 92251620289

Conto di Tesoreria Comunale acceso presso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, IBAN: IT56D0622512186100000046665

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) **contenere espressa** menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) **essere intestata a tutti gli operatori economici** del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto 19/01/2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo economico;
- 4) **avere validità** per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere espressamente:**
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) **contenere l'impegno** a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria prestata dai concorrenti esclusi verrà svincolata, previa espressa richiesta di svincolo, successivamente alla comunicazione dell'esclusione. In assenza di richiesta verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

E' **obbligatorio** prendere visione dei luoghi (centri di cottura e refettori) in cui verranno svolti i servizi.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni e orari che seguono, **esclusivamente previo appuntamento**:

Lunedì 28.06 e Mercoledì 30.06.2021 dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Lunedì 05.07 e Mercoledì 07.07.2021 dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Per eventuali informazioni e per concordare il sopralluogo deve essere inviata apposita richiesta via mail all'indirizzo: retenus@legalmailpa.it

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per un importo di **€ 140,00**.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta (**salvo malfunzionamenti della piattaforma ANAC**).

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'unico plico contenente le tre buste (A, B e C) , **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano

entro le ore 12.30 del giorno 15.07.2021

esclusivamente al seguente indirizzo:

**UNIONE DI COMUNI RETENUS
VIA ROMA N. 27
35030 SACCOLONGO (PD)**

ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle offerte faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione dell'Ufficio Protocollo dell'Unione di Comuni Retenus – Piano Terra – Sede Comunale di Saccolongo.

Il personale addetto, se richiesto, rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi pervenuti in ritardo non saranno presi in considerazione. La "sigillatura" attesta l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e garantisce l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno:

- intestazione del mittente, indirizzo, recapito telefonico e di fax, codice fiscale del concorrente o dei concorrenti che intendono costituirsi;
- la seguente dicitura: **"NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA UNIONE DI COMUNI RETENUS - (+ descrizione)."**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

Busta n. 1 - "A - Documentazione amministrativa"

Busta n. 2 "B - Offerta tecnica"

Busta n. 3 "C - Offerta economica"

La non integrità delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, tale da compromettere la segretezza, **è causa di esclusione dalla gara**.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico

medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni contenute nel DGUE e quelle di cui alla domanda di partecipazione (allegato A1) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in formato elettronico all'indirizzo internet <http://www.retenus.it>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si richiama la nota operativa dell'Anci in data 19.10.2018 n. 76/VSG/SD per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre 2018, dei mezzi di comunicazione elettronici ed in particolare:

- le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possono utilizzare sistemi informatici specifici che si limitano alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE;
- in assenza di una piattaforma di e-procurement (propria o convenzionata) le stazioni appaltanti possono ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri;
- l'art. 52, del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento alla "procedura di presentazione dell'offerta", stabilisce che le amministrazioni possono ancora ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici quando ciò si renda necessario, e, al successivo comma 5, che non può intendersi come comunicazione per la fase di presentazione delle offerte, l'invio mediante Pec in quanto pur garantendo l'integrità dei dati, non può garantire la riservatezza e l'apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione delle offerte;

Per quanto sopra, la Stazione appaltante, non essendo ancora dotata di piattaforma di e-procurement, procede in via telematica alla pubblicazione dell'avviso e tutta la documentazione inerente il presente procedimento, ivi comprese le comunicazioni, riservando la sola fase di presentazione delle offerte la modalità alternativa.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" contiene:

- 1) la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative;
- 2) il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione

→ 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "A1" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura.

→ 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione in formato elettronico sul sito www.retenus.it, nelle comunicazioni relative alla presente procedura di gara, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- **DGUE, a firma dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria** con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- **PASSOE dell'ausiliaria;**

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 *REQUISITI GENERALI* del presente disciplinare (compilando la parte III, Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la Parte IV, lett. A, punto 1 e la Parte IV, lett. A, punto 2 per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 del presente disciplinare, lett. a);
- la Parte IV lett B, punto 1a) e lett. B punto 2a) per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica finanziaria di cui al punto 7.2 del presente disciplinare lett. a)
- la Parte IV, lett. C, punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3 del presente disciplinare, lett. a) e b).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ATTENZIONE:

Il DGUE dovrà essere compilato seguendo quanto indicato nel presente disciplinare e quanto contenuto nelle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 170 del 22 luglio 2016.

Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:

a) attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;

b) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara.

In merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 1 (condanne definitive per reati gravi) la dichiarazione è resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti tra quelli del comma 3 della stessa disposizione per i quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all'assetto delle cariche e dei relativi poteri di rappresentanza legale dell'operatore (al riguardo prestare attenzione all'allegato Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017). La dichiarazione è resa, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico che sottoscrive il DGUE e l'ulteriore autocertificazione con riguardo alle situazioni relative all'art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016 per tutti i soggetti interessati, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, PER QUANTO A SUA CONOSCENZA. Analogamente in merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 2 ("antimafia"), la cui dichiarazione è resa compilando la parte III, sezione D, 2° riquadro, del DGUE.

AVVERTENZE :

- Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di acquisire preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "Visura", ai sensi dell'art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo documento, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 313/2002), non riporta tutte le condanne subite.
- Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non va disposta e non si applica il divieto di partecipazione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8,9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

→ 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 45/2000, (utilizzando l'allegato "A2 – Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE") con le quali:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Documentazione gara;
- di avere in proprietà o in disponibilità, per tutta la durata del contratto, di un centro di cottura in grado di produrre n. 650 pasti giornalieri nel caso di inutilizzo temporaneo dei centri di cottura di proprietà comunale;
- dichiara di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal codice di comportamento approvato dal Comune di Saccolongo e applicato anche per l'Unione di Comuni Retenus, reperibile tra la documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare integralmente il Protocollo di legalità sottoscritto in data 18/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI Veneto in rappresentanza dei Comuni aderenti alla Convenzione;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 del Codice;
N.B. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati facendo presente fin d'ora che, in caso di accesso c.d. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16.3.1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- per l'operatore economico interessato all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110 commi 4, 5 e 6, dichiara di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, art. 110:
 - ☐ comma 4
 - ☐ concordato "in bianco"; ☐ concordato "liquidatorio";
 - ☐ comma 5
 - ☐ comma 6.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero utilizzando l'allegato A2 "Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE", debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

→ Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:
- copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- Idonea dichiarazione da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti specificatamente che "il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente bando";
- (facoltativo) documenti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE del presente disciplinare (certificati di eseguiti appalti rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione e dell'importo).

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1 Domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere la documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativamente agli elementi di valutazione di cui al successivo punto 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà contenere:

- a) la “scheda offerta tecnica”, utilizzato lo schema allegato “B1”, debitamente compilata **per i criteri di valutazione previsti ai nr. 1 - 2a-b-c - 3a-b- 4a-b-c – 6** della Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica del paragrafo 18.1 del presente disciplinare, con gli allegati ivi richiesti (certificazioni, Tabella 1 – Verdure e legumi, Tabella 2 – Frutta, Tabella 3 – Altri prodotti, dichiarazioni relative ai prodotti forniti, elenco addetti alla produzione e alla distribuzione, elenco dei mezzi)
- b) la “relazione tecnica” strutturata **nell'ordine cronologico e nei capitoli corrispondenti ai criteri di valutazione previsti ai nr. 5-7-8-9-10-11a** della Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica del paragrafo 18.1 del presente disciplinare, redatta in modo chiaro ed accurato **nel numero massimo di facciate previsto per ciascun criterio di valutazione**, in formato A4, con carattere testo preferibilmente Times New Roman, dimensione 12 punti ad interlinea singola, munita di apposito indice che non verrà computato nel numero massimo di facciate ammesse. Il testo eccedente i suddetti limiti non verrà preso in esame della Commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

L'offerta tecnica come proposta è vincolante per l'appaltatore e forma parte integrante e sostanziale del contratto, obbligando il l'appaltatore al suo pieno ed assoluto rispetto.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente utilizzando lo schema di offerta Allegato “C – concorrente singolo” oppure Allegato “C1 Raggruppamento Temporaneo

di Imprese”, che deve essere datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente e contenere i seguenti elementi:

- **il prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere (con arrotondamento alla terza cifra decimale) a ribasso sul prezzo a pasto posto a base di gara IVA esclusa;**
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.**
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- **la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;**
- **(facoltativo) le giustificazioni relative all'offerta anomala** (N.B. al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, si invitano i concorrenti a presentare, ai sensi dell'art. 97, comma 1 del Codice, le giustificazioni sul prezzo proposto nell'offerta, da inserire, in separata busta chiusa recante la dicitura “GIUSTIFICAZIONI”, all'interno della busta “C – Offerta Economica”. La mancata presentazione delle suddette giustificazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si precisa che la busta contenente le giustificazioni sarà aperta solo nel caso in cui dovesse essere avviata la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. Nelle giustificazioni si dovrà tener conto, a titolo esemplificativo, di quanto offerto nella parte tecnica, dei costi della sicurezza e del personale, delle spese generali e di contratto, dei costi relativi alla pubblicità obbligatoria e dell'utile di impresa);
- **(facoltativo) le spiegazioni relative ai costi della manodopera** (N.B. al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, si invitano i concorrenti a presentare, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, le spiegazioni relative ai costi della manodopera e al rispetto dell'art. 97, comma 5 lettera d), da inserire, in separata busta chiusa recante la dicitura “MANODOPERA”, all'interno della busta “C – Offerta Economica”. La mancata presentazione delle suddette spiegazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si precisa che la busta contenente le spiegazioni sarà aperta solo nel caso in cui l'offerta presentata risultasse prima in graduatoria. Si dovranno fornire, a titolo esemplificativo, spiegazioni con riguardo al CCNL applicato, alla qualifica e al numero ore annue stimate per il personale impiegato nel servizio.).

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

	PARAMETRI DI QUALITA'	SUDDIVISIONE E CALCOLO DEL PUNTEGGIO: 80 PUNTI		
		CRITERI MOTIVAZIONALI/LISTA SCELTE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1)	CENTRO DI COTTURA			

	Disponibilità e distanza di un centro di cottura in caso di inutilizzo temporaneo di quelli di proprietà comunale. Si terrà conto della distanza tra il centro di cottura indicato e la sede del centro di cottura comunale più vicina fra le due indicate all'art. 9 del C.S.A. (Sedi del servizio) <i>Allegare copia dell'atto di proprietà, locazione o altro documento utile attestante la disponibilità del centro di cottura</i>	Disponibilità del centro di cottura a più di 30 km	2		
		Disponibilità del centro di cottura tra 29 e 15 km	4		
		Disponibilità del centro di cottura a meno di 15 km	6		6
2)	CERTIFICAZIONI				
a)	Documentazione attestante il possesso della Certificazione ISO 22000:2005 "Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare" e possesso della Certificazione ISO 22005:2005 "Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari" Il possesso della certificazione darà diritto al punteggio. <i>Allegare copia della/e certificazione/i</i>	ISO 22000:2005	1		2
		ISO 22005:2008	1		
b)	Possesso di Certificazioni AMBIENTALI (Certificazione ISO 14001:2015 ed EMAS) Il possesso della certificazione darà diritto al punteggio. <i>Allegare copia della/e certificazione/i</i>	Certificazione ambientali EMAS	1		2
		Certificazione ISO 14001:2015	1		
c)	Possesso certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 per attività di ristorazione collettiva per strutture pubbliche e private <i>Allegare copia della/e certificazione/i</i>	Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'attività di ristorazione	1		2
		Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:15 per progettazione ed erogazione di servizi di inserimento lavorativo	1		
3)	ADDETTI ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE				
a)	Personale addetto alla produzione impiegati nel centro di cottura destinato a fornire il servizio in oggetto, indicando il rapporto tra il n° degli addetti e il n° dei pasti prodotti/giorno, in presenza del sistema fresco/caldo Allegare elenco figure professionali impiegate e rapporto tra n° addetti e n° pasti prodotti	Se 1 addetto produce più di 80 pasti al giorno	0		4
		Se 1 addetto produce tra 60 e 80 pasti al giorno	2		
		Se 1 addetto produce meno di 60 pasti al giorno	4		
b)	Personale per la distribuzione della ditta: rapporto tra n° addetti e n° pasti distribuiti Allegare elenco figure professionali impiegate e rapporto tra n° addetti e n° pasti distribuiti	Rapp. > di 1/60 (per il pasto completo) e > di 1/90 (per il piatto unico)	0		3
		Rapp. tra 1/50 e 1/60 (per il pasto completo) e tra 1/70 e 1/90 (per il piatto unico)	1		
		Rapp. < di 1/50 (per il pasto completo) e < di 1/70 (per il piatto unico)	3		

4)	DERRATE ALIMENTARI			
a)	UTILIZZO DI PRODOTTI ORTICOLI DI STAGIONE (VERDURE E LEGUMI) “A FILIERA CORTA GEOGRAFICA”⁽¹⁾ INDICATI NELLA ALLEGATA TABELLA 1 Per ciascun prodotto orticolo biologico indicato, proveniente da aziende agricole biologiche certificate, l’operatore dovrà indicare nella Tabella 1 la ragione sociale della/e azienda/e produttrice/i, l’indirizzo del luogo/dei luoghi di produzione, e la percentuale di prodotto fornito L’operatore dovrà allegare la dichiarazione dell’azienda produttrice e fornire i prodotti elencati in tabella, completa dell’indirizzo del luogo/dei luoghi di produzione	Per ciascun prodotto indicato in Tabella 1, se: Proveniente dalle province di Padova e Vicenza in percentuale superiore o uguale al 60% Proveniente dalle altre province del Veneto in percentuale superiore o uguale al 60% Proveniente dalle altre Regioni d’Italia in percentuale superiore o uguale al 60% <i>Il punteggio è dato dalla media matematica della somma dei punteggi attribuiti a ciascun prodotto indicato nella tabella</i>	10	10
b)	UTILIZZO DI FRUTTA FRESCA DI STAGIONE “A FILIERA CORTA GEOGRAFICA”⁽¹⁾ INDICATI NELLA ALLEGATA TABELLA 2 Per ciascuna tipologia di frutta biologica indicata, proveniente da aziende agricole biologiche certificate, l’operatore dovrà indicare nella Tabella 2 la ragione sociale della/e azienda/e produttrice/i, l’indirizzo del luogo/dei luoghi di produzione, e la percentuale di prodotto fornito L’operatore dovrà allegare la dichiarazione dell’azienda produttrice e fornire i prodotti elencati in tabella, completa dell’indirizzo del luogo/dei luoghi di produzione	Per ciascun prodotto indicato in Tabella 2, se: Proveniente dalle province di Padova e Vicenza in percentuale superiore o uguale al 60% Proveniente dalle altre province del Veneto in percentuale superiore o uguale al 60% Proveniente dalle altre Regioni d’Italia in percentuale superiore o uguale al 60% <i>Il punteggio è dato dalla media matematica della somma dei punteggi attribuiti a ciascun prodotto indicato nella tabella</i>	10	10
c)	UTILIZZO DI ALTRI PRODOTTI “A FILIERA CORTA GEOGRAFICA”⁽¹⁾ INDICATI NELLA ALLEGATA TABELLA 3 Per ciascun prodotto indicato, proveniente da aziende agricole biologiche certificate, l’operatore dovrà indicare nella Tabella 3 la ragione sociale della/e azienda/e produttrice/i, l’indirizzo del luogo/dei luoghi di produzione, e la percentuale di prodotto fornito L’operatore dovrà allegare la dichiarazione dell’azienda produttrice e fornire i prodotti elencati in tabella, completa dell’indirizzo del luogo/dei luoghi di produzione	Per ciascun prodotto indicato in Tabella 3, se: Proveniente dalle province di Padova e Vicenza in percentuale superiore o uguale al 60% Proveniente dalle altre province del Veneto in percentuale superiore o uguale al 60% Proveniente dalle altre Regioni d’Italia in percentuale superiore o uguale al 60% <i>Il punteggio è dato dalla media matematica della somma dei punteggi attribuiti a ciascun prodotto indicato nella tabella</i>	10	10
5)	CONTENITORI			
	Presenza di contenitori ATTIVI per il trasporto dei pasti con descrizione delle caratteristiche per il mantenimento della temperatura caldo-freddo	Contenitori passivi Contenitori con iniezione a vapore o coperchio attivo, oltre	0 1	2

		alla coibentazione termica/contenitori con piastre refrigerate			
	<i>Allegare relazione descrittiva max 2 facciate formato A4, Times New Roman 12</i>	Contenitori attivi elettrici o con carrelli termici caldo-freddo	2		
6)	MEZZI DI TRASPORTO				
	Descrizione dei mezzi di trasporto dei pasti sia in proprietà che di terzi. Tipologia di alimentazione e classe ecologica dei mezzi di trasporto adibiti alla consegna dei pasti. <i>Allegare elenco dei mezzi da utilizzare indicando marca e modello, anno di immatricolazione, classe di emissione inquinante Euro, tipologia di alimentazione</i>	Classe Euro 4 o inferiore	0		2
		Classe Euro 5, Classe Euro 6	1		
		Alimentazione a metano o bifuel oppure Elettrica e/o ibrida	2		
7)	EDUCAZIONE ALIMENTARE				
	Elaborazione e realizzazione di un progetto per la durata dell'appalto di educazione alimentare nelle scuole interessate dal servizio, che preveda almeno la realizzazione di una delle seguenti iniziative: - incontri/corsi/laboratori di degustazione rivolti a genitori, alunni, insegnanti e cittadini al fine di promuovere educazione alimentare, cultura gastronomica, conoscenza di prodotti tipici e tradizionali e del mercato equo e solidale; - produzione e distribuzione agli utenti di materiale informativo relativo ai prodotti serviti in mensa. <i>Allegare progetto max 2 facciate formato A4, font Times New Roman 12</i>	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P=mc \times 6$ Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice. La commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI: - Coinvolgimento di tutte le scuole di ogni ordine e grado servite; - Coinvolgimento di una pluralità di soggetti destinatari delle iniziative; - Durata e frequenza delle iniziative proposte; - Pertinenza dei contenuti delle iniziative alle finalità del progetto Il punteggio sarà attribuito sulla base di quanto indicato nel progetto, che sarà esaminato limitatamente all'estensione richiesta.		4	
8)	GRADIMENTO				
	Rilevazione del gradimento del servizio, rivolta all'utenza, che sarà svolta per l'Ente da parte della Ditta con rilevazione sia dello scarto in mensa che del gradimento da parte dei bambini e dei ragazzi. La rilevazione dovrà comprendere almeno due o più settimane ed essere effettuata su un campione statisticamente significativo (almeno il 10%) <i>Allegare progetto max 2 facciate formato A4, font Times New Roman 12</i>	Almeno una rilevazione nel corso dell'anno scolastico per alunni e genitori con rilevazione ed elaborazione statistica cartacea e/o informatica	1		2
		Due o più rilevazioni nel corso dell'anno scolastico per alunni e genitori con rilevazione ed elaborazione statistica cartacea e/o informatica	2		
9)	ANTI SPRECO				

	Recupero alimenti non somministrati, nel rispetto della l. 166/2016 (antisprechi). <i>Allegare progetto max 1 facciata formato A4, font Times New Roman 12</i>	Progetto di recupero del cibo non somministrato destinato ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, ai fini di beneficenza distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari. Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P=mc \times 2$ Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice. CRITERO MOTIVAZIONALE: pertinenza del contenuto alle finalità del progetto, frequenza del recupero, chiarezza e grado di dettaglio, con la precisazione dei termini, concretezza utilità e grado di realizzabilità; descrizione degli strumenti di monitoraggio e misurazione dell'efficacia. Il punteggio sarà attribuito sulla base di quanto indicato nel progetto, che sarà esaminato limitatamente all'estensione richiesta.	2	
10)	PIATTAFORMA DIGITALE L'operatore dovrà presentare il proprio progetto di piattaforma digitale sul web, attraverso il quale gestire le procedure informatiche di cui all'art. 11 del CSA, evidenziando: - Il possesso di certificazione ISO 9001 e ISO 27001 della società produttrice del software; - Le modalità di utilizzo da parte dell'Unione e dei Comuni aderenti; - Le modalità di utilizzo da parte degli utenti, da web e da app; - Le modalità di pagamento da parte degli utenti; - Le modalità e tempi di ripristino della funzionalità della piattaforma in caso di malfunzionamenti <i>Allegare progetto max 2 facciate formato A4, font Times New Roman 12</i>	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P=mc \times 10$ Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice. La commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI: - Semplicità di utilizzo da parte degli utenti da web; - Semplicità di utilizzo da parte degli utenti da app; - Modalità di pagamento da parte degli utenti; - Modalità e tempi di ripristino della funzionalità della piattaforma in caso di malfunzionamenti Il punteggio sarà attribuito sulla base di quanto indicato nel progetto, che sarà esaminato limitatamente all'estensione richiesta.	10	
11)	PROPOSTE MIGLIORATIVE			

a)	MIGLIE E NEI LOCALI CUCINA E MENSA L'operatore dovrà presentare un progetto, redatto sulla base del sopralluogo effettuato e tenuto conto dell'Allegato A al CSA "Elenco attrezzature di proprietà comunale in dotazione al Centro di cottura di Veggiano e Cervarese Santa Croce ed ai refettori di ogni scuola di ordine e grado oggetto del servizio" ove indicare le proprie proposte di integrazione o sostituzione di arredi/attrezzature, stoviglie e suppellettili utili al miglioramento nella produzione dei pasti e qualità di somministrazione e consumo dei pasti nei refettori. <i>Allegare progetto max 2 facciate formato A4, font Times New Roman 12</i>	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \times 6$ Dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice. La commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI: - Numero e tipologia degli arredi/attrezzature da integrare/sostituire - Numero e tipologia di stoviglie e suppellettili da integrare/sostituire - Tempistica degli interventi proposti Il punteggio sarà attribuito sulla base di quanto indicato nel progetto, che sarà esaminato limitatamente all'estensione richiesta.	6	
b)	PASTI GRATUITI ANNUI			
	Fornitura, per anno scolastico, di pasti gratuiti, oltre a quelli già previsti all'art. 39 del capitolato, destinati agli alunni segnalati dai Servizi Sociali.	Ogni 150 pasti annui gratuiti per ciascun plesso scolastico. 1,5 Per la parte eccedente i 150 pasti: a pasto 0,01 fino ad un max di 1,5		3
	Totale Punti		22	58

(1) *Filiera corta geografica: filiera produttiva caratterizzata dalla prossimità territoriale del luogo di produzione, nello specifico individuato nelle provincie di Padova e Vicenza, con quello di consumo, e da un numero limitato di passaggi produttivi e di intermediazioni commerciali, tale da facilitare o determinare il contatto diretto fra il produttore e il consumatore.*

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base della seguente formula:

$$Ci = mc$$

dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice a ciascun concorrente (Ci=coefficiente attribuito al concorrente iesimo).

Ogni Commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno degli elementi qualitativi, ad attribuire discrezionalmente un coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
Eccellente	Nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'Ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio.	1,0
Ottimo	Nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'Ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza	0,8

	nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio.	
Buono	Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio.	0,6
Sufficiente	Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio.	0,4
Insufficiente	Nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio.	0,2
Irrilevante	Nel caso di trattazione assente che denota nulla o assenza di rispondenza con le aspettative	0,0

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio provvisorio è assegnato, automaticamente, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto e in base al peso indicato per ognuno.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'importo posto a base di gara costituisce l'importo massimo ammissibile, sono pertanto ammissibili, pena l'esclusione dalla gara, soltanto offerte a ribasso.

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà sulla base della formula della "proporzionalità inversa" ovvero: l'offerta, espressa in valuta, di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore (il prezzo più basso). L'offerta migliore prende il massimo del punteggio previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore:

$$P_i = O_{\min} / O_i \times P_{\max}$$

Dove :

- P_i = il punteggio del singolo partecipante;
- $O_{\min}$ = l'offerta migliore tra quelle pervenute;
- O_i = l'offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio
- $P_{\max}$ = il punteggio massimo

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi (inclusa l'offerta economica), procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio mediante applicazione della formula che segue:

$$P_i = C_i \times P_{\max}$$

P_i = singolo punteggio attribuito al concorrente i-esimo

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per ogni singolo criterio

$P_{\max}$ = massimo punteggio conseguibile per ciascun criterio.

Il risultato finale di ciascuna formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla seconda cifra decimale: per eccesso qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

Il punteggio di ciascuna offerta è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio, inclusi i punteggi tabellari.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 19.07.2021 alle ore 9.00** presso la Sede dell'Unione di Comuni Retenus - Via Roma n. 27 – Saccolongo - PD e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il sito www.retenus.it, nelle comunicazioni relative alla presente procedura di gara almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con lo stesso mezzo sopra specificato e lo stesso anticipo.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara a mezzo del Presidente/RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice:

- conservazione delle offerte tecniche ed economiche da parte del Segretario verbalizzante, come indicato del verbale di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO del presente disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE del presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP/Presidente del Seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - **i casi di esclusione da disporre** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche e di non conformità dei mezzi (rispetto alle indicazioni del CSA e a quanto offerto in gara), la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante forma pubblico amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è quantificato in € 1.000,00 Iva compresa.

L'Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Si rimanda al CSA.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Si rimanda al CSA.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la esecuzione del servizio descritto dal presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'operatore economico all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maristella Lazzarini
(Firma apposta digitalmente)